

COMUNE DI MONTALE

ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 2001

Il Sindaco del Comune di MONTALE

Visto il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento militare" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

RENDE NOTO CHE

Sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva secondo il seguente calendario:

- a) nel mese di gennaio il Sindaco curerà l'iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell'art. 1933 del D.Lgs. n. 66/2010;
- b) il giorno 1° febbraio verrà pubblicato per 15 giorni l'elenco degli iscritti;
- c) nel corso dello stesso mese di febbraio ed in quello di marzo, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, per l'invio definitivo al competente organo militare entro il 10 aprile.

PERTANTO

i giovani di sesso maschile che nell'anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati, così come i genitori e i tutori degli stessi giovani hanno l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva. Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l'Ufficio Leva Comunale.

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

(omissis)

ART. 1933 (Domicilio legale)

1. Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

- a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
- b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;
- c) i giovani coniugati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
- d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
- e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.

2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.

ART. 1934 (Accertamento dell'età)

1. I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non può essere accertata con documenti autentici e che sono reputati notoriamente di età che li rende soggetti alla leva, devono ugualmente essere iscritti nelle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per età presunta, si presentano spontaneamente all'iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.

2. I giovani di cui al comma 1 sono cancellati dalle liste, con provvedimento del Sindaco, ed eventualmente anche dai ruoli, se, prima della loro incorporazione, risulta che hanno età minore di quella presunta, sulla base di copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del tribunale, comprovante che appartengono per età a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.

Li, 02/01/2018



IL SINDACO
Betti Ferdinando